



IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019

Dal 1° gennaio 2014 è istituita (Legge 147/2013) l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato alla erogazione dei servizi comunali.

La IUC si compone:

- a) dell'imposta municipale propria (**IMU**) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili (a esclusione delle abitazioni principali non di pregio e delle e di tutte le altre fattispecie equiparabili dal legislatore)
- b) del tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) finalizzato a finanziare i costi per i servizi che il Comune eroga a favore della collettività quali l'illuminazione pubblica, la vigilanza e la sicurezza, il verde pubblico
- c) della tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Nella seduta del Consiglio Comunale del 27/02/2014 Il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) è stato approvato con deliberazione n.7 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 19/02/2015 e con deliberazione di C.C. n.15 del 18/04/2016.



IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Chi deve pagare cosa

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio comunale.

L'IMU **non si paga** per i seguenti immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, a eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono assoggettati all'imposta:

- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza della stessa, dei soggetti passivi persone fisiche
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli **italiani residenti all'estero (AIRE)**, **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- g) unità immobiliare e pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'IMU **non si paga** inoltre per:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati
- fabbricati rurali ad uso strumentale



- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali
- gli immobili di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i, elencati in via tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali:

- C/2 (magazzini e locali di deposito)
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte)

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo

Sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
- soggetti passivi che possiedono unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (si applica l'aliquota ridotta e la detrazione)
- coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione categoria A/1, A/8 e A/9)
- concessionari in caso di concessione di aree demaniali
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione

Agevolazioni per le abitazioni cedute in comodato - Riduzione della base imponibile IMU del 50%.

La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal



soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il comodatario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione.

Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Dall'anno 2019 l'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Agevolazione per le locazioni a canone concordato - Riduzione dell'imposta IMU al 75%.

La legge di Stabilità per il 2017 prevede che l'imposta IMU è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).

Accordo locale per il Comune di Segrate siglato in data 19/04/2018 visionabile nel sito del Comune di Segrate:

http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/sociale_assistenza/Casa/index.html

Base imponibile

A) Fabbricati

- se iscritti in catasto, il valore si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:



Categoria catastale fabbricati	Moltiplicatori rendita catastale
A (esclusa categoria A/10 uffici e studi privati) e categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte)	160
B, C3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 e C/5	140
D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (uffici e studi privati)	80
D (escluso D/5)	65
C/1 (negozi)	55

La rendita catastale è desumibile dagli atti notarili, dalle visure catastali oppure accedendo gratuitamente al sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.do>

- se interamente posseduti da imprese, sprovvisti di rendita catastale e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi attualizzati mediante l'applicando dei coefficienti determinati annualmente con Decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 06/05/2019 pubblicato sulla G.U. n.116 del 20/05/2019)

B) Aree fabbricabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2016, considerando:

- la zona territoriale di ubicazione
- l'indice di edificabilità
- la destinazione d'uso consentita
- gli oneri necessari per rendere il terreno edificabile
- i prezzi medi di mercato delle aree con le medesime caratteristiche

C) Terreni agricoli

Il valore è costituito applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio 2016, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993. Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 iscritti nella previdenza agricola e i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.



Sono soggetti ad IMU tutti i terreni agricoli che non rientrano nelle categorie sopra elencate.

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019 (approvate con deliberazione C.C. n.2 del 21/02/2019)

Oggetto dell'imposta	Aliquota %	Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
1 Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 , adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze. L'abitazione principale è quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui il contribuente e i suoi familiari hanno residenza anagrafica e dimora abituale	0,6	€ 200,00	NO	3912	Pertinenze: soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un max di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa
2 Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente . Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 1	0,6	NO	NO	3912	A condizione che non risulti locata
3 Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locatate o date in comodato d'uso	0,6	€ 200,00	NO	3912	
4 Unità immobiliari di proprietà degli IACP (Istituti Autonomi delle Case Popolari) non aventi le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 28 aprile 2008	0,6	€ 200,00	NO	3918	
5 Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , risultano assegnatari della casa coniugale. Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 1	0,6	€ 200,00	NO	3912	L'assegnatario dell'ex casa coniugale paga il 100% dell'imposta dovuta indipendentemente dalla percentuale di possesso, anche nel caso in cui non abbia quote di proprietà
6 Unità immobiliare e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi non compresi nell'esenzione di cui al comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n.147	0,6	€ 200,00	NO	3912	



Oggetto dell'imposta	Aliquota %	Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note	
7	Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale "Negozzi e botteghe" - categoria C/1	0,95	NO	NO	3918	
8	Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (a esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014)	1,06	NO	SI	3925 - Stato 3930- Comune	La quota riservata allo Stato è pari a 0,76% mentre la quota riservata al Comune è 0,30%
9	Aree fabbricabili	1,06	NO	NO	3916	
10	Terreni agricoli *	1,06	NO	NO	3914	
11	Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A e relative pertinenze, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	1,06	NO	NO	3918	
12	Unità immobiliari cedute in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli) in presenza di determinati requisiti indicati alla pag. 3 della guida.	1,06	NO	NO	3918	Riduzione base imponibile 50%.
13	Unità immobiliari locatate a canone concordato.	1,06	NO	NO	3918	Riduzione imposta IMU al 75%

* ad esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola e i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Periodo di possesso

L'IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte, è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

Calcolo IMU online

Sul sito internet comunale è stato attivato il servizio di calcolo IMU online con compilazione e stampa del modello F24 di pagamento.

Versamento

Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con modello F24, senza commissioni, disponibile presso le banche e gli uffici postali. È ammesso il pagamento dell'IMU anche con il bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 intestato a "pagamento IMU" e disponibile presso gli uffici postali

Con il modello F24 i contribuenti potranno:

- Versare l'IMU presso qualsiasi sportello bancario e postale (il codice comune di Segrate è: **I577**);
- Compensare il debito IMU con l'eventuale credito derivante da imposte statali
- versare con unico modello l'IMU dovuta a comuni diversi.



L'imposta non deve essere versata se uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Qualora l'acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l'imposta complessiva risulti maggiore, il versamento totale è effettuato in sede di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Pagamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

per la quota d'imposta spettante allo Stato bonifico bancario a favore della Banca d'Italia

codice BIC - BITAITRRENT

codice IBAN - IT02G0100003245348006108000

per la quota spettante al Comune

codice BIC - POSOIT22

codice IBAN - IT49U0569620600000004200X06

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune, anche tramite fax (022133751) o mail (segrate@postemailcertificata.it). Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo
- l'annualità di riferimento
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate

Versamenti Enti non commerciali

Il versamento dell'IMU degli Enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.



Scadenze di pagamento

L'IMU deve essere versata in due rate, la prima in acconto è la seconda a saldo. La prima rata da versare entro il **17 giugno 2019** è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno 2018.

La seconda rata, da versare entro il **16 dicembre 2019**, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2019 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il **17 giugno 2019**.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione **non deve essere** presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche attraverso il Modello Unico Informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari. Il MUI è obbligatorio per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione a titolo oneroso dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

Viceversa la dichiarazione **deve essere presentata** per comunicare variazioni al comune ai fini del computo dell'imposta quali a titolo di esempio:

- Immobili che godono di una riduzione d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati)
- Immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI
- Immobili oggetto di locazione finanziaria
- Immobili dati in comodato a parenti in linea retta (genitori - figli) che li utilizzano come abitazione principale, con contratto di comodato registrato
- Immobili locati a canone concordato
- Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Per un'elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione deve essere presentata si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU.

La dichiarazione potrà essere presentata direttamente agli uffici della società San Marco S.p.A via Roma 9/C - 20090 Segrate oppure spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.



Versamento omesso, parziale o tardivo

Coloro che non versano l'imposta o la versano parzialmente, o oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, sono soggetti a una sanzione del 30 per cento dell'imposta omessa, parziale o tardivamente versata.

I contribuenti che versano in ritardo per non incorrere nella sanzione intera del 30 per cento possono ricorrere allo strumento del **RAVVEDIMENTO OPEROSO**. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere ai contribuenti di rimediare spontaneamente entro precisi termini temporali alle omissioni o irregolarità commesse beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi insieme all'imposta dovuta con il medesimo codice tributo e barrare la casella "ravv", utilizzando il modello F24, come per i pagamenti normali.

Tipi di ravvedimento:

- **RAVVEDIMENTO "SPRINT"**

Con il ravvedimento "sprint" nei primi 14 giorni di ritardo la sanzione prevista del 1,4% si riduce a un importo pari a un decimo per ogni giorno di ritardo, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali.

Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

- **RAVVEDIMENTO "BREVE"** dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito, la sanzione è del 1,5% (1/10 del 15%) a cui devono essere aggiunti gli interessi legali.
- **RAVVEDIMENTO "INTERMEDIO"** dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento, la sanzione è del 1,66% (1/9 del 15%) a cui devono essere aggiunti gli interessi legali.
- **RAVVEDIMENTO "LUNGO"** oltre i 90 giorni dalla scadenza del pagamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno d'imposta in cui si è verificata l'omissione, la sanzione è del 3,75% (1/8 del 30%) a cui devono essere aggiunti gli interessi legali.



INTERESSI LEGALI devono essere conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino al giorno del pagamento compreso.

Dal 01.01.2018 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)	0,3% annuo
Dal 01.01.2019 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)	0,8% annuo

Calcolo importo interessi = $\frac{\text{imposta dovuta} \times \text{tasso interesse} \times \text{giorni ritardo}}{36500}$

Informazioni e assistenza

La società San Marco Spa è a disposizione dei contribuenti Segratesi per le operazioni gratuite di elaborazione calcolo e stampa delle schede informative e dei relativi modelli di pagamento F24.

San Marco Spa
Via Roma, 9c - Segrate

Orari:
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00

**DAL 2/5/2019 AL 17/06/2019 GLI ORARI SARANNO I SEGUENTI:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,00**

tel 02.26923026 - Fax 02.26950063

email: Segrate@sanmarcospa.it

pec: info@pec.sanmarcospa.it

Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti soggetti passivi d'imposta per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Segrate.



TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2019

Con decorrenza 1° gennaio 2014 è stato istituito un nuovo tributo finalizzato alla copertura dei costi di alcuni servizi, definiti indivisibili in quanto forniti dal Comune alla generalità dei cittadini, denominato TASI.

La TASI è la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con la legge 147/2013 destinata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale del soggetto passivo. L'abitazione principale del soggetto passivo, e le relative pertinenze sono escluse dall'applicazione della TASI a decorrere dall'anno 2016. Sono inoltre escluse dall'applicazione del tributo le unità immobiliari che, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale.

Per il Comune di Segrate la TASI deve essere versata, solo esclusivamente per la seguente tipologia di immobile:

Fattispecie impositiva	aliquota	Estremi
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	Delibera di C.C. n.3 del 21/02/2019
Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell'articolo 1 della legge n.147 del 27.12.2013, come modificato dalla Legge n.208/2015, la TASI è azzerata e conseguentemente non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.		

Calcolo TASI online

Sul sito internet comunale è stato attivato il servizio di calcolo TASI online con compilazione e stampa del modello F24 di pagamento.

Versamento

Il pagamento della TASI deve essere effettuato con modello F24, senza commissioni, disponibile presso le banche e gli uffici postali. È ammesso il pagamento della TASI anche con il bollettino di conto corrente postale n. 1017381649 intestato a "pagamento TASI" e disponibile presso gli uffici postali

Con il modello F24 i contribuenti potranno:

- Versare la TASI presso qualsiasi sportello bancario e postale (il codice comune di Segrate è: **I577**);
- Compensare il debito TASI con l'eventuale credito derivante da imposte statali
- Versare con unico modello la TASI dovuta a comuni diversi.



L'imposta non deve essere versata se uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Qualora l'acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l'imposta complessiva risulti maggiore, il versamento totale è effettuato in sede di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 18 giugno 2018, è pari 50% del tributo dovuto per l'intero anno. La seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2018, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto). Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 18 giugno 2018.

Il codice tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello è il seguente:

Tributo	Codice
TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

Per le informazioni relative alla dichiarazione, ravvedimento e modalità di calcolo della TASI si rimanda a quanto esposto nella parte dedicata all'IMU.

Informazioni e assistenza

La società San Marco Spa è a disposizione dei contribuenti Segratesi per le operazioni gratuite di elaborazione calcolo e stampa delle schede informative e dei relativi modelli di pagamento F24.

San Marco Spa
Via Roma, 9c - Segrate

Orari:
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00

**DAL 2/5/2019 AL 17/06/2019 GLI ORARI SARANNO I SEGUENTI:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,00**

tel 02.26923026 - Fax 02.26950063

email: Segrate@sanmarcospa.it

pec: info@pec.sanmarcospa.it



*Riepilogo degli immobili soggetti all'IMU e alla TASI nel Comune di Segrate
per l'anno 2019*

Immobile	IMU	TASI
Abitazione principale e fattispecie equiparata	Solo se categoria A/1, A/8 e A/9	NO
Aree fabbricabili	SI	NO
Terreni agricoli	SI	NO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	NO	SI
Tutti gli altri immobili	SI	NO



TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2019 (approvata con deliberazione C.C. n.5/2019)

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore una nuova tassa sui rifiuti denominata TARI.

La TARI sostituisce i tributi applicati negli anni precedenti (prima TARSU e poi TARES).

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il contribuente riceve al proprio domicilio il prospetto dell'importo dovuto con allegato il modello di pagamento compilato.

Scadenze

Per l'anno 2019:

- rata unica 17 giugno 2019
- prima rata 31 maggio 2019
- seconda rata 31 luglio 2019
- terza rata 30 settembre 2019
- quarta rata 2 dicembre 2019



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019

Descrizione	Tariffa Fissa al mq	Tariffa variabile
Nucleo abitativo con n. 1 occupante	0,515	32,798
Nucleo abitativo con n. 2 occupanti	0,605	73,795
Nucleo abitativo con n. 3 occupanti	0,676	81,994
Nucleo abitativo con n. 4 occupanti	0,733	90,194
Nucleo abitativo con n. 5 occupanti	0,791	118,892
Nucleo abitativo con n. 6 occupanti e oltre	0,836	139,390
Box domestiche	0,772	-

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019

CAT.	Descrizione	tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Quota Fissa + quota Variabile
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, EDIFICI COMUNALI	0,26	0,45	0,71
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,28	0,48	0,76
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,39	0,67	1,06
03B	PARCHEGGI SCOPERTI	0,36	0,62	0,98
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,53	0,92	1,45
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	-
05B	PARCHI DIVERTIMENTO	0,33	0,57	0,90
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,28	0,48	0,76
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,93	1,59	2,52
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,66	1,14	1,80
09	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	0,74	1,26	2,00
10	OSPEDALI	0,77	1,32	2,09
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,99	1,70	2,69
11B	AMBULATORI MEDICI	0,85	1,45	2,30
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,40	0,69	1,09
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,92	1,58	2,50
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,95	1,63	2,58
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,54	0,93	1,47
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,94	1,61	2,55
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,84	1,44	2,28
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,61	1,04	1,65
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,71	1,22	1,93
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,60	1,03	1,63
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,53	0,92	1,45
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,54	4,37	6,91



CAT.	Descrizione	tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Quota Fissa + quota Variabile
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,22	3,81	6,03
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,81	3,11	4,92
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,56	2,68	4,24
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,00	1,72	2,72
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,27	5,63	8,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,02	1,75	2,77
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARE	2,28	3,93	6,21
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI	0,96	1,66	2,62

Informazioni e assistenza

San Marco Spa
Via Roma, 9c - Segrate

Orari:
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00

**DAL 2/5/2019 AL 17/06/2019 GLI ORARI SARANNO I SEGUENTI:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,00**

tel 02.26923026 - Fax 02.26950063

email: Segrate@sanmarcospa.it pec: info@pec.sanmarcospa.it

Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti soggetti passivi d'imposta per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Segrate.